

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 490-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CARBONI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 marzo 1964
(V. Stampato n. 639)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro delle Partecipazioni Statali

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 marzo 1964*

Comunicata alla Presidenza il 24 aprile 1964

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaoundé il 20 luglio 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Già il Trattato di Roma (25 marzo 1957) aveva stabilito (v. Parte IV del Trattato, Annesso IV e Convenzione di applicazione relativa all'Associazione dei Paesi e territori d'oltremare alla Comunità) un'associazione economica e finanziaria con quei Paesi ed i territori d'oltremare che erano « legati da speciali vincoli » ad uno dei sei Stati membri della Comunità economica europea.

Il vincolo associativo doveva prender fine — secondo il Trattato di Roma — il 31 dicembre 1962, ma, intorno al 1960, molti dei Paesi e territori d'oltremare indicati nell'Annesso IV avevano sciolto i vincoli speciali che li legavano ad uno dei sei Paesi membri del Trattato di Roma ed erano diventati Stati indipendenti e sovrani.

Il legame associativo che, senza la loro partecipazione, era stato costituito, veniva a perdere la sua efficacia vincolante ed era necessaria, perchè esso perdurasse, una dichiarazione di volontà degli Stati recentemente costituiti, espressa in conformità con la nuova situazione politica.

2. — Le trattative per la costituzione di una nuova associazione furono dal Parlamento europeo auspicate sin dal marzo 1960 e, condotte dagli organi esecutivi della Comunità, portarono, dopo un anno di lavoro, alla redazione della Convenzione oggi al nostro esame, che fu parafata a Bruxelles il 20 dicembre 1962 e firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963.

Essa si apre con un Preambolo di cui la prima dichiarazione è quella di riaffermare la volontà di tutti i partecipanti (sei Stati europei, Comunità economica europea, Stati dell'Africa e Madagascar) di mantenere l'associazione fra essi.

È questa dichiarazione di volontà che imprime all'Associazione di Yaoundé la caratteristica che nettamente la distingue dalla precedente, regolata dal Trattato di Roma e stipulata unicamente dai sei Paesi europei, e che dà alla nuova Associazione, nata dalla libera volontà di sei Stati europei, diciotto Africani, il Madagascar e la Comunità economica europea, la natura propria di un or-

ganismo internazionale al quale tutti coloro che in esso vantano diritti o vi assumono obbligazioni partecipano come membri che esprimono un volere sovrano e, perciò stesso, su un perfetto piano di eguaglianza.

L'Associazione di Yaoundé si distingue inoltre dalla precedente per numerose disposizioni che disciplinano sia la parte economica che quella istituzionale dell'accordo e che saranno indicate nel corso della relazione.

Quanto è stato finora brevemente detto apparirà più chiaro esaminando il contenuto della Convenzione e permetterà al vostro relatore di trarre da esso alcune osservazioni conclusive che saranno esposte alla fine della presente relazione.

3. — Quali sono gli scopi che si prefigge la Convenzione di Yaoundé, qual è la natura dell'Associazione che da essa trae origine, quali sono i mezzi che verranno impiegati o i metodi che saranno seguiti per realizzare i fini associativi?

Queste appaiono le domande, fra le tante che possono sorgere, che prime vengono allo spirito e che meritano particolare risposta o che assumono speciale importanza.

Il termine impiegato dalla Convenzione di Yaoundé per definire i rapporti fra gli Stati firmatari è quello di « associazione », ma per intendere il suo significato, è necessario un esame — anche se breve — delle diverse disposizioni della Convenzione.

Questa — come si è di già accennato — si apre con un Preambolo che indica gli scopi che le Parti perseguono e, seppure sia ormai accolto il principio che tali disposizioni non hanno un valore giuridico vincolante, è indiscusso che esse segnano le grandi linee che le norme della Convenzione tradurranno poi in chiari precetti giuridici.

Tali grandi linee partono dall'affermazione che le parti desiderano manifestare la reciproca volontà di cooperare su un piano di completa eguaglianza e di relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite, e — a nostro avviso — tutta la Convenzione è una riprova di quanto detto. La volontà reciproca di svolgere una cooperazione che si muova in perfetta egua-

gianza e in modo amichevole (il che è assai più impegnativo), per raggiungere scopi che rispettano i principi della Carta dell'O.N.U., e che sono di natura economica, sociale e culturale.

4. — La Convenzione disciplina anzitutto gli scambi commerciali fra gli Stati membri e gli Stati associati (Titolo I, artt. 1-14) stabilendo norme che creano fra gli Stati una unione doganale che abbraccia tutto il campo degli scambi di merci e che comporta l'obbligo di abolire i dazi doganali o le altre tasse di effetto equivalente, sia all'importazione, che all'esportazione fra gli Stati associati e gli Stati membri, e all'adozione inoltre di una tariffa doganale comune da parte degli Stati associati nei confronti dei Paesi terzi, sì che l'associazione assume il carattere di una vasta zona di libero scambio.

5. — L'abolizione dei dazi doganali o delle altre tasse di effetto equivalente che colpiscono l'importazione delle merci originarie (v. Protocollo n. 3) degli Stati associati negli Stati membri, avviene secondo un metodo progressivo (art. 2, par. 1) e flessibile (v. par. 6 e segg.). Progressivo perchè l'abolizione non è immediata per tutti i prodotti, flessibile in quanto la sua applicazione può essere sospesa in tutto o in parte, ove particolari circostanze lo richiedano.

Infatti la soppressione degli oneri doganali all'importazione da parte degli Stati membri avviene fin dall'entrata in vigore della Convenzione (art. 2, par. 1, secondo comma), per i prodotti originari degli Stati associati indicati nell'Allegato alla Convenzione stessa. Per gli altri prodotti, si applicheranno le norme degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 del Trattato di Roma, che stabiliscono, anzitutto, il divieto di introdurre nuovi oneri doganali sia all'importazione, che all'esportazione (art. 12), l'abolizione progressiva di quelli esistenti, secondo un ritmo di riduzione che deve avere la sua completa attuazione entro il periodo transitorio, fissato in quattro anni (artt. 13 e 14) a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato.

È concesso però agli Stati (art. 15) di sospendere in tutto o in parte, durante il pe-

riodo transitorio, la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati membri.

Nei confronti dei prodotti originari degli Stati membri, non vi è eliminazione immediata degli oneri doganali per alcun prodotto importato negli Stati associati, ed il sistema progressivo regola con maggiore vigore tale materia, giacchè — secondo le norme contenute nel Protocollo n. 1 (art. 2) — « ciascuno Stato associato riduce annualmente del 15 per cento, a decorrere dal primo giorno del settimo mese dall'entrata in vigore della Convenzione, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, applicabili alle importazioni dei prodotti originari degli Stati membri ». Lo stesso protocollo stabilisce la procedura da seguire per determinare i dazi esistenti al 31 dicembre 1962 sui prodotti degli Stati membri importati dagli Stati associati (v. art. 1, par. 1).

6. — Come si è detto, l'applicazione da parte degli Stati associati — e solo da parte loro e non degli Stati membri — non è rigida, assoluta, ma deve tener conto dello sviluppo economico di essi, dei bisogni della loro industrializzazione e dei loro bilanci. L'articolo 352 infatti accorda a ciascun Stato associato la facoltà di mantenere o di istituire (il che è ancora più notevole) dazi doganali o tasse d'effetto equivalente a tali dazi, che rispondono alla necessità del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che abbiano per scopo di alimentare il proprio bilancio.

Tale facoltà gli Stati associati possono farla valere fin dalla data prevista nella Convenzione per l'applicazione della riduzione del 15 per cento (primo del settimo mese della sua entrata in vigore), indicando ad un organo comune: il Consiglio di associazione, di cui si esporrà più avanti la costituzione e la competenza quali dazi, a suo parere, rispondono alle necessità del proprio sviluppo e ai bisogni della propria industrializzazione o che hanno per scopo di alimentare il proprio bilancio. Lo Stato associato specifica inoltre i motivi del loro mantenimento o della loro istituzione. Il Consiglio di associazione — a richiesta della Comunità — è

consultato in merito (art. 1, par. 2, avv. 4).

D'altra parte è previsto che la riduzione annuale del 15 per cento possa assumere un ritmo più rapido se la situazione economica lo consente. La flessibilità nell'applicazione della riduzione degli oneri doganali gioca quindi sia per ritardare che per accelerare tale riduzione.

7. — Altro principio affermato dalla Convenzione è quello della non discriminazione fra gli Stati membri nei confronti degli Stati associati.

Sia i dazi che essi riscuotono — in base alle norme suindicate — sulla importazione (art. 3, par. 2, comma terzo) dei prodotti originari degli Stati membri, sia quelli che eventualmente colpiscono l'esportazione dei loro prodotti originari verso gli Stati membri, (art. 4, par. 1) non possono provocare, *de jure* o *de facto*, una discriminazione diretta o indiretta fra gli Stati membri e, per quanto riguarda questi ultimi (dazi all'esportazione), essi non possono essere superiori a quelli applicati ai prodotti destinati allo Stato terzo più favorito (art. 4, par. 1).

Qualora l'applicazione di tali dazi turbi seriamente la concorrenza, il Consiglio di associazione prende le misure più appropriate (art. 4, par. 2) alla situazione.

Il principio della flessibilità avrà modo di dimostrare tutta la sua efficacia e la sua intera portata nell'applicazione delle clausole di salvaguardia, di cui si parlerà più avanti.

8. — Perchè fra gli Stati (membri della Comunità o ad essa associati) si instauri quella libertà di commercio che è propria di ogni unione doganale, è necessario che, unitamente alla abolizione graduale e flessibile degli oneri doganali, venga attuata l'abolizione di ogni retribuzione quantitativa nel volume degli scambi che segua gli stessi principi di gradualità o di flessibilità.

E a ciò provvedono le norme contenute negli articoli 5 e 6 della Convenzione di Yaoundé. Esse stabiliscono che gli Stati membri dovranno applicare nei rapporti con gli Stati associati, le norme fissate dal Trattato di Roma (v. art. 30 e segg.).

Norme che — come è noto — si ispirano al principio che negli scambi fra gli Stati membri non debbono esistere restrizioni quantitative nè all'importazione (art. 30), nè all'esportazione (art. 34). Nasce da ciò (articoli 31 e 34) anzitutto il divieto di istituire nuove restrizioni, quindi l'abolizione di quelle esistenti, secondo un metodo progressivo ma continuo (v. artt. 32, 33 e 35).

Per quanto si riferisce agli Stati associati, essi debbono, al più tardi, entro quattro anni dall'entrata in vigore della Convenzione, abolire tutte le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originari dagli Stati membri.

Per giungere a tale risultato senza scosse brusche, il Protocollo n. 2 stabilisce che, per i prodotti già sottoposti al contingentamento, si istituisce un contingente globale per ogni Stato che non goda della piena liberalizzazione, senza discriminazioni, che è pari a quello del contingente del 1959 aumentato del 75 per cento e che raggiunga almeno il 15 per cento dell'importazione globale di detto prodotto nello Stato associato, nell'ultimo anno per cui si hanno statistiche (art. 2, lett. A).

Per i prodotti che non sono mai stati importati da uno Stato associato, questo istituisce un contingente per un importo adeguato che verrà aumentato progressivamente del 20 per cento nei primi due anni, del 30 per cento nel terzo anno e del 40 per cento nel quarto anno.

La stessa flessibilità che la Convenzione ha stabilito (art. 6, par. 3) per l'abolizione degli oneri doganali, si applica alle restrizioni quantitative, sicchè (v. Protocollo n. 2, avv. 5, par. 1) uno Stato associato potrà mantenere o istituire restrizioni quantitative per le importazioni dei prodotti originari degli Stati membri, previa consultazione in seno al Consiglio di associazione ove ciò sia indispensabile per far fronte alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o in caso di difficoltà nella loro bilancia dei pagamenti.

9. — La Convenzione di Yaoundé assicura agli Stati associati la libertà di mantenere o creare unioni doganali o zone di libero

scambio sia fra essi (art. 9), sia fra uno o più Stati associati e uno o più Paesi terzi, nella misura — ben s'intende — in cui queste non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni della Convenzione.

10. — L'attività agricola ha nella Convenzione — come già nei Trattati di Roma — una particolare disciplina, richiesta dalla speciale forma che i fenomeni economici assumono nell'agricoltura (art. 11): il maggior rischio nella produzione e nel commercio, la difficoltà dei cambiamenti di indirizzo, eccetera.

Il principio sancito dalla Convenzione è quello di una profonda e diretta collaborazione fra Comunità e Stati associati, che si realizza sia nell'impegno assunto dalla Comunità di prendere in considerazione gli interessi degli Stati associati nella elaborazione della propria politica comune (art. 11, comma primo), (1) sia nell'obbligo sancito dall'articolo 11 comma secondo, che impone alla Comunità l'obbligo di consultare il Consiglio di associazione prima di determinare il regime applicabile alla importazione nella Comunità dei prodotti originari degli Stati associati e omologhi e concorrenti dei prodotti Europei.

11. — Caratteristica del Mercato comune è — come si è detto (v. paragr. 4 della presente relazione) — l'applicazione da parte degli Stati membri della tariffa comune stabilita dalla C.E.E. alla importazione da Paesi terzi di prodotti simili o concorrenziali dei prodotti originari degli Stati associati (art. 2, comma terzo). Da parte degli Stati associati non vi è un obbligo corrispondente.

Lo stabilire la tariffa comune da applicarsi agli scambi con i Paesi terzi rientra nella politica commerciale che gli Stati membri

(1) Un'applicazione di tali principi si avrà presto nell'attività della C.E.E. giacchè (secondo notizie da fonte attendibile) il Consiglio della Comunità dovrà fra breve pronunciarsi sulle proposte che sono state ad esso presentate dalla Commissione della C.E.E. e tendenti a prendere in considerazione gli interessi degli Stati associati nella elaborazione della politica comune per quanto riguarda il riso e lo zucchero.

elaborano e applicano in forza dei trattati di Roma, ma alcuni principi sono stati introdotti nella materia dalla Convenzione di Yaoundé (art. 12): l'obbligo della informazione fra le parti contraenti e, a richiesta di una di esse, l'obbligo della consultazione.

La politica commerciale sia degli Stati membri che quella degli Stati associati sarà quindi resa nota a tutte le parti contraenti e, a loro richiesta, potrà essere stabilita, dopo una consultazione fra esse.

La consultazione può avere per oggetto sia norme di carattere generale, quali — secondo il paragrafo 2 dell'articolo 12 — le misure relative agli scambi commerciali con Paesi terzi che potrebbero danneggiare gli interessi di una o più parti contraenti, sia norme che disciplinano alcuni problemi particolari quali la sospensione, modificazione e abolizione dei dazi doganali (art. 12, paragrafo 12, lettere *a*), *b*) e *c*) eccetera e, in specie, lo smercio e la commercializzazione dei prodotti tropicali che trovano nel Protocollo n. 4 una particolare menzione e disciplina.

La procedura per l'informazione e la consultazione fra le parti viene stabilita dal Consiglio di associazione in virtù del potere di decisione ad esso attribuito dagli articoli 12, paragrafo 3 e 44, comma primo, della Convenzione.

12. — Per evitare che l'applicazione della Convenzione possa provocare fenomeni dannosi all'attività economica delle parti contraenti, la Convenzione di Yaoundé, oltre la progressività e la flessibilità delle disposizioni, ha introdotto alcune clausole di salvaguardia che danno maggiore risalto alla prudenza che la regge e alla capacità sua di adattarsi alle situazioni economiche le più diverse.

Le clausole di salvaguardia possono applicarsi sia da parte degli Stati associati (art. 13, paragraf. 1), sia da parte degli Stati membri o della Comunità (art. 13, paragraf. 2) in due casi: 1) quando gravi perturbazioni si manifestino in un settore dell'attività economica di uno Stato (associato o membro) o della Comunità, intesa come entità economica distinta dai Paesi membri o associati

o quando, 2) le gravi perturbazioni compromettano la stabilità finanziaria degli Stati della Comunità con l'estero, (art. 13, paragrafi 1 e 2).

Le clausole di salvaguardia concedono eguali facoltà sia agli Stati associati che agli Stati membri.

Quali facoltà concedono le clausole di salvaguardia? Qual'è la loro efficacia nell'applicazione della Convenzione di Yaoundé? In sintesi, può risponderci alle domande così formulate dicendo che le clausole di salvaguardia autorizzano gli Stati a sospendere o a ridurre il disarmo doganale o contingentario stabilito dalle norme contenute nei precedenti articoli.

L'eliminazione graduale degli oneri doganali all'importazione da parte degli Stati associati (art. 3, paragraf. 2), o da parte degli Stati membri (art. 2), può essere perciò sospesa, così come può venir sospesa l'abolizione dei contingenti quantitativi per l'importazione dei prodotti originari degli Stati associati (art. 6, paragraf. 1) o membri da parte di una delle parti contraenti (art. 5); inoltre gli Stati associati (art. 6, paragraf. 2) possono istituire nuove restrizioni quantitative alla importazione dei prodotti originari degli Stati membri e sospendere l'eliminazione delle discriminazioni fra gli Stati membri (art. 6, paragraf. 4).

I diversi poteri concessi agli Stati, più estesi quelli degli Stati associati in confronto di quelli degli Stati membri, rispondono alla diversa natura delle rispettive strutture economiche e alla diversa necessità di protezione.

La Convenzione segna, con notevole precisione, i ruoli ed i limiti per l'applicazione delle clausole di salvaguardia nonché la procedura da seguire.

La precedenza deve essere data alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione (art. 13, paragraf. 3), e non debbono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi (art. 13, paragraf. 3).

Diverse sono le facoltà concesse per l'applicazione alle parti contraenti.

Gli Stati membri possono applicare le clausole di salvaguardia solo se autorizzati

dalla Comunità (art. 13, paragraf. 2), mentre gli Stati associati non hanno bisogno di tale autorizzazione, (art. 13, paragraf. 1) così come — è intuibile — non è richiesta per la Comunità.

Questa ha nella materia una duplice funzione: autorizzare gli Stati membri ad applicare le clausole di salvaguardia o prendere essa stessa, direttamente, le misure che le clausole stesse permettono. È evidente che la Comunità si varrà dell'uno o dell'altro potere, a seconda che le gravi perturbazioni influiscano sulla Comunità, come tale, o su uno o più Stati membri.

Identici sono i doveri che gravano sugli Stati. Le misure prese in base all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, e le loro modalità di applicazione sono notificate immediatamente al Consiglio di associazione, e questo può essere consultato dalla Comunità per le misure prese dagli Stati associati, e da questi, per le misure prese dagli Stati membri (articolo 13, paragraf. 1).

La Comunità diventa quindi l'unico organo che, attraverso il Consiglio di associazione, può provocare il controllo sull'opera degli Stati associati.

Tale potere di iniziativa non è concesso agli Stati membri mentre è riconosciuto agli Stati associati.

Diversità, questa, che merita di essere sottolineata.

13. — La Convenzione stabilisce una cooperazione finanziaria e tecnica che può considerarsi l'attuazione del principio contenuto nel paragrafo 4 del preambolo e che dimostra la volontà delle parti di proseguire in comune gli sforzi volti al progresso economico, sociale e culturale dei loro Paesi.

L'intervento della Comunità, come è detto nell'articolo 15 della Convenzione, è, nel campo economico e sociale, uno sforzo complementare a quello che gli Stati associati dovranno essi stessi compiere. La Comunità cioè non vuole sostituirsi all'opera degli Stati associati nei confronti dell'attività economica e sociale che essi intendono sviluppare ma aiutarli, entro determinati limiti, a raggiungerla. D'altra parte l'aiuto della Comunità non ha neanche carattere esclusivo per

chè l'articolo 23 della Convenzione ammette che Stati terzi, organismi finanziari internazionali o autorità e istituti di credito e di sviluppo degli Stati associati o degli Stati membri possono concorrere alla realizzazione dei programmi che richiedono la partecipazione e il finanziamento da parte della Comunità.

Già nei Trattati di Roma era previsto un fondo europeo per sollecitare lo sviluppo economico e sociale dei Paesi associati. Tale fondo è stato aumentato per quanto riguarda l'ammontare nella nuova Convenzione, e i suoi scopi sono stati allargati per quanto riguarda il suo impiego.

Il fondo è costituito da una somma globale per 5 anni di 730 milioni di unità di conto (vedi art. 16) e poichè ogni unità di conto è pari a 0,88867088 grammi di oro fino (vedi protocollo n. 7) il suo valore è assai vicino a quello del dollaro. Alla costituzione del fondo partecipano per 666 milioni gli Stati membri e per 64 milioni la Banca europea di investimenti [vedi art. 16, lettere a) e b)]. L'impiego di esso è stabilito nella Convenzione in linea di grande massima per cui è attribuita agli aiuti non rimborsabili la somma di 620 milioni di unità di conto, mentre 46 milioni possono essere impiegati in prestiti a condizioni speciali, mentre i 64 milioni della Banca europea di investimenti saranno devoluti a prestiti concessi a condizioni normali ma particolarmente favorevoli secondo quanto precisa il protocollo n. 5, articoli 14 e seguenti.

I settori di intervento del fondo e le somme da destinarsi ad essi sono indicati nell'articolo 17 e nel protocollo n. 5. Gli investimenti economici e sociali e la cooperazione tecnica generale (art. 17 della Convenzione, paragrafi 1 e 2, protocollo n. 5, dall'art. 1 all'art. 10) potranno essere sovvenzionati sino alla concorrenza di 500 milioni, mentre per gli aiuti alla diversificazione e alla produzione, indicati nell'articolo 17, paragrafo 3 e nel protocollo n. 5 dall'articolo 22 al 25, potrà essere impiegata una somma che non superi i 230 milioni.

L'articolo 17 al paragrafo 4, consente l'intervento del fondo nel settore della regolarizzazione dei corsi e dà diritto a costituire del-

le anticipazioni che possano attenuare le conseguenze delle fluttuazioni temporanee dei prezzi mondiali, campo, come è noto, che ha per i Paesi associati un'importanza assai rilevante giacchè essi, nella maggior parte, sono produttori di pochi generi e la loro quasi monocoltura mal sopporta la variazione dei prezzi nel mercato mondiale. A tale attività potrà essere destinata la somma massima di 50 milioni sulla disponibilità di tesoreria (art. 20 della Convenzione) per anticipazioni da concedersi alle casse di stabilizzazione esistenti o che saranno create negli Stati associati, come indica l'articolo 19 del protocollo n. 5 che stabilisce la procedura da seguirsi per le domande di anticipazione e per le condizioni che esse debbono soddisfare (artt. 20 e 21). Lo stesso protocollo fissa le disposizioni per la applicazione degli investimenti economici e sociali stabiliti dal paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione (vedi artt. 1 e 5 del protocollo n. 5), nonchè le norme che debbono disciplinare il settore della cooperazione tecnica generale di cui al paragrafo 2 dell'articolo 17 della Convenzione (vedi artt. 6-10 del protocollo n. 5), mentre l'applicazione del paragrafo 3, n. 17 e 18, lettera b) della Convenzione riguardante gli aiuti da fornirsi per ottenere che la produzione degli Stati associati possa raggiungere prezzi di concorrenza sui mercati della Comunità, stimolare la razionalizzazione delle colture e dei metodi di vendita, trova nel protocollo n. 5 citato le norme di applicazione negli articoli 22 e seguenti.

L'iniziativa per ottenere dal fondo europeo di sviluppo gli aiuti che esso prevede, è di competenza degli Stati associati i quali indirizzano alla Comunità un fascicolo che contiene il progetto di infrastruttura economica e sociale o di carattere produttivo che essi desiderano venga finanziato nonchè le domande di assistenza tecnica connessa agli investimenti. Tali progetti debbono essere elaborati nell'ambito di un piano generale di sviluppo (vedi art. 21 della Convenzione e art. 1 del protocollo n. 5).

Tuttavia la Comunità quando concorrano due condizioni:

- 1) caso di necessità;
- 2) accordo dello Stato associato;

può elaborare i progetti di assistenza tecnica connessi agli investimenti (protocollo n. 5, art. 1, paragrafo 2). L'intervento della Comunità avviene, quindi, in condizioni che rispettano la libertà degli Stati associati ed entro limiti assai precisi, ma permette che anche in questo campo tra Stati associati e Comunità si crei una collaborazione che sarà, senza dubbio, feconda di buoni risultati e che permetterà di eliminare molti degli inconvenienti che per primi gli Stati associati hanno lamentato nella preparazione dei fascicoli che essi debbono allestire per ogni progetto o programma per il quale è stato sollecitato il concorso finanziario della Comunità. Per i prestiti normali, che la Banca europea per gli investimenti è autorizzata a concedere, le domande dovranno essere inviate alla Banca stessa, o direttamente dagli interessati, oppure tramite la Commissione o lo Stato associato sul cui territorio sarà realizzato il progetto per il quale si chiede il prestito.

I beneficiari degli aiuti non rimborsabili concessi dal fondo europeo di sviluppo variano a seconda della natura delle attività per le quali sono chiesti e secondo i settori ai quali sono destinati. In primo luogo [vedi art. 24 della Convenzione, lettera a)] sono gli Stati a poter beneficiare degli aiuti del fondo per quanto riguarda i progetti di investimenti economici e sociali, quindi persone giuridiche pubbliche, mentre per i programmi relativi alla formazione del personale dirigente e alla formazione professionale, nonché per gli studi economici, accanto agli Stati potranno godere degli aiuti gli istituti od organismi specializzati oppure, anche se a titolo eccezionale, i borsisti e i tirocinanti.

I privati quali produttori singoli o associati potranno ottenere aiuti non rimborsabili per la produzione e per la diversificazione unitamente agli Stati o ad organismi di produzione riconosciuti dalla Comunità (vedi art. 24 della Convenzione, lettera a), comma III e IV, e artt. 4-10 del protocollo n. 5).

La Convenzione al paragrafo 2 dell'articolo 24 stabilisce che gli aiuti finanziari non possono essere impiegati per coprire le spese correnti di amministrazione, di manutenzio-

ne e di finanziamento. Ma il protocollo n. 5 all'articolo 4, paragrafo 2, ammette una eccezione a tale norma stabilendo che può finanziarsi mediante l'aiuto temporaneo per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di un determinato investimento o di un complesso di attrezzature, come pure l'assunzione temporanea dell'onere rappresentato dai tecnici e dai beni di consumo necessari alla buona esecuzione di un progetto di investimento.

È questa una norma nuova in confronto alla disciplina che i Trattati di Roma avevano stabilito per il fondo europeo di sviluppo ed è assai importante perchè l'esperienza ha dimostrato come, se si vuole che un determinato investimento possa raggiungere uno degli scopi fissati dalla Convenzione, l'opera di questa non può limitarsi a finanziare la costruzione di un ospedale o di una scuola, ma deve poter intervenire a far sì che l'opera stessa possa, a spese del fondo, iniziare la sua opera dando avvio all'attività per la quale fu creata e assumendo a tale scopo l'onere derivante dall'assunzione dei tecnici e dal consumo dei beni necessari alla perfezione del progetto stesso.

La Commissione creata dai Trattati di Roma riceve i fascicoli preparati dagli Stati associati, istruisce le domande e ne approva i progetti lasciando però che le autorità competenti degli Stati associati abbiano intera la responsabilità delle esecuzioni dei progetti da loro presentati. Il Consiglio di associazione interviene nella complessa materia della cooperazione finanziaria e tecnica che viene creata e che si sviluppa nel seno dell'associazione definendo l'orientamento generale che tale opera deve assumere in base soprattutto ad una relazione annuale che viene ad esso sottoposta dalla Commissione della Comunità economica europea. E poichè il Parlamento europeo ha come suo compito di vigilare l'attività della Commissione e di intervenire sull'attività che essa svolge, è chiaro che anche su tale relazione avrà diritto di far sentire la sua voce. L'intervento parlamentare si unisce così a quello del Consiglio di associazione affinché gli aiuti del fondo europeo di sviluppo vengano saggiamente amministrati e utilmente impiegati.

La flessibilità nell'applicazione della Convenzione di cui già nelle pagine precedenti abbiamo indicato alcuni esempi, trova qui modo di applicarsi anche alla cooperazione finanziaria stabilita dalla Convenzione giacchè l'allegato 6, all'atto finale, stabilisce che i Governi degli Stati membri della Comunità alla scadenza dei 3 anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione riesamineranno gli aiuti finanziari allo scopo di rilevarne le imperfezioni e di adottare le eventuali decisioni che risulteranno necessarie in base all'esperienza acquisita. Secondo la interpretazione che di tale allegato ha dato il Parlamento europeo, tale riesame potrebbe consentire un aumento del fondo stesso, trasferimenti degli investimenti da un settore ad un altro, nonchè la garanzia da accordarsi agli investimenti dei progetti di cui finora non si è fatto cenno nella Convenzione.

14. — La Convenzione non regola nei particolari il campo relativo al diritto di stabilimento, prestazione dei servizi, esecuzione dei pagamenti e movimenti di capitali, ma fissa per ciascuna di queste attività i principi generali. Secondo l'articolo 29 la parità in materia di diritto di stabilimento e di prestazioni di servizio, dovrebbe essere accordata ai cittadini e alle società di tutti gli Stati membri in ogni Stato associato in modo graduale ma al più tardi entro 3 anni. La condizione richiesta per ottenere tale parità è che lo Stato membro cui appartengono conceda, in base ad un principio di reciprocità, ai cittadini o alle società degli Stati associati eguale libertà. Per non turbare l'economia degli Stati associati è concesso a questi di chiedere al Consiglio di associazione l'autorizzazione a sospendere, per un periodo di tempo determinato e per una attività determinata, la parità di trattamento stabilita più avanti (vedi art. 29 della Convenzione, II comma). Il trattamento più favorevole concesso da uno Stato associato ai cittadini o alle società di uno Stato che non sia nè membro della Comunità, nè faccia parte dell'associazione si estende di diritto (vedi art. 30) ai cittadini o alle società degli Stati membri.

I pagamenti relativi agli scambi di ogni genere (merci, servizi, capitali, salari) verranno, dagli Stati, autorizzati nei rapporti fra le parti contraenti nella misura in cui sia liberalizzata la circolazione delle merci, servizi, capitali, eccetera. La norma è alquanto limitativa e le parti contraenti ne hanno riconosciuto tale carattere; sicchè, in una dichiarazione comune (vedi allegato 2) hanno espresso la volontà di andare oltre quanto stabilito nella Convenzione nella misura in cui ciò sia possibile in base alla situazione economica e alla bilancia dei pagamenti. Per quanto riguarda la circolazione dei capitali la Convenzione stabilisce con molta cautela alcune norme che fissano anzitutto l'impegno da parte degli Stati associati di cercare di non introdurre restrizioni di cambio concernenti il regime degli investimenti e i pagamenti correnti relativi ai movimenti di capitali quando sono effettuati da persone residenti negli Stati membri, come, d'altra parte, essi debbono cercare altresì di non rendere più restrittive le regolamentazioni esistenti (vedi art. 37 della Convenzione). Si chiede, in altri termini, che gli Stati associati compiano uno sforzo in materia di cambi ma non si domanda loro che emettano precise norme in merito; l'obbligo che essi assumono è quello di eseguire una ricerca, non di fissare una disciplina.

Il Consiglio di associazione interviene nella materia disciplinata dal titolo III (diritto di stabilimento, prestazioni di servizi, esecuzione di pagamenti e movimento di capitali) usando dei diversi poteri di cui è fornito. Per quanto riguarda il diritto di stabilimento e la prestazione dei servizi esso, valendosi del potere di decisione, attribuitogli dall'articolo 44, primo comma, adotta tutte le decisioni necessarie a favorire l'esecuzione delle norme contenute nella Convenzione; mentre per quanto riguarda l'esecuzione dei pagamenti e il movimento dei capitali, il suo intervento si limita a raccomandare alle parti contraenti le risoluzioni che ritiene utili per l'applicazione della Convenzione.

15. — La Convenzione stabilisce 3 istituzioni (vedi art. 39):

- il Consiglio di associazione;
- la Conferenza parlamentare;
- la Corte arbitrale.

Sono questi gli organi che, come si dirà più tardi, costituiscono la base e i vincoli più certi e più profondi per la collaborazione fra Stati membri e Stati associati e che danno all'Associazione stessa un nuovo volto ed un nuovo carattere, sia in rapporto ad altre forme associative di carattere economico e finanziario, sia alla precedente associazione dei Paesi d'oltremare alla Comunità economica europea fissata dai Trattati di Roma. Il Consiglio di associazione è composto (vedi art. 40) dai membri del Consiglio della Comunità economica europea e di alcuni membri della Commissione della stessa Comunità, per quanto riguarda gli Stati membri; mentre gli Stati associati hanno ciascuno un proprio rappresentante nella persona di un membro del Governo. La Presidenza del Consiglio di associazione (vedi art. 41) è esercitata a turno da un membro del Consiglio della C.E.E. e da un membro del Governo di uno Stato associato. Le decisioni che il Consiglio di associazione è autorizzato a prendere, le risoluzioni che ha facoltà di formulare ed in generale tutti gli atti di propria competenza debbono essere presi, dice l'articolo 43, di comune accordo tra la Comunità da un lato e gli Stati associati dall'altro, il che porta a ritenere che il concorso unanime della volontà di tutti i membri sia richiesto perchè il Consiglio di associazione compia atti giuridicamente validi.

I poteri attribuiti al Consiglio di associazione sono di natura assai diversa. Esso ha un potere di decisione nei casi previsti dalla presente Convenzione e queste decisioni hanno carattere obbligatorio per le parti contraenti che hanno il dovere di prendere le misure necessarie affinchè le decisioni stesse trovino esecuzione. I casi previsti dalla Convenzione sono, come abbiamo notato nelle pagine precedenti, quello previsto dall'articolo 12, paragrafo 3, che attribuisce al Consiglio di associazione il potere di stabilire la procedura di informazione e di consultazione relativa alla politica commerciale; l'articolo 34 attribuisce al Consiglio di associazione eguale potere di decisione conferendogli il diritto di adottare tutte le decisioni che siano necessarie a favorire l'ese-

cuzione delle norme riguardanti il diritto di stabilimento, prestazioni di servizi, eccetera.

Numerosissimi sono i casi invece in cui il Consiglio di associazione è chiamato a formulare risoluzioni, raccomandazioni o pareri. Si può dire che non vi sia argomento trattato dalla Convenzione o settore economico o finanziario che non richiedano la opera del Consiglio di associazione per l'applicazione del Trattato stesso. A mo' di esempio si vedano le consultazioni richieste per l'applicazione delle norme riguardanti l'abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative (vedi art. 1 par. 5, art. 3 par. 3, art. 4 par. 2, art. 5 par. 2 e art. 6 par. 5) nonchè le modalità di applicazione delle clausole di salvaguardia (art. 13 par. 1, 2 e 4). Il Consiglio di associazione procede inoltre ad un esame periodico e generale dei risultati del regime associativo in base ai risultati ottenuti. Il Consiglio di associazione è inoltre investito di un potere giudicante giacchè è incaricato di cercare una soluzione in via amichevole delle vertenze che riguardano l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione fra uno Stato membro o più, o la Comunità da una parte ed uno o più Stati associati dall'altra (vedi art. 51 par. 1). Il suo intervento è quindi assai vicino all'arbitro amichevole compositore, ma è certo che ha carattere giurisdizionale e condiziona lo sviluppo ulteriore della vertenza giacchè questa potrà essere sottoposta alla Corte arbitrale dell'Associazione solo se la vertenza stessa è stata portata innanzi al Consiglio di associazione ed essa non ha trovato una soluzione in via amichevole accettata dalle parti, nè queste hanno trovato altra base per una soluzione di comune accordo.

L'intervento del Consiglio di associazione nel campo giudiziario si verifica inoltre nella nomina dei giudici della Corte arbitrale. Per la nomina del Presidente di essa il Consiglio di associazione deve operare la sua nomina scegliendo il Presidente stesso in piena libertà tra persone che offrano garanzia di indipendenza e di competenza, mentre per la nomina dei giudici deve designare due di essi su presentazione del Consiglio della Comunità economica europea e per al-

tri due su presentazione degli Stati associati. La scelta, quindi, dei giudici è limitata dalla presentazione che viene fatta al Consiglio di associazione da parte di due organi comunitari. È il Consiglio di associazione che inoltre stabilisce lo Statuto della Corte arbitrale su proposta di quest'ultima (vedi articolo 51 par. 5) ed è ad esso attribuita (vedi art. 52) la facoltà di esprimere qualsiasi raccomandazione per agevolare i contatti fra la comunità e i rappresentanti degli interessi professionali degli Stati associati.

Il Consiglio di associazione, nel compiere le molteplici funzioni ad esso affidate, viene assistito dal Comitato di associazione (vedi artt. 39 e 45 della Convenzione).

Il Comitato è composto da 6 rappresentanti degli Stati membri, 1 della Commissione e 18 rappresentanti degli Stati associati. I compiti affidati al Comitato possono andare al di là dell'assistenza al Consiglio giacché l'articolo 47, capoverso secondo, prevede che, ove occorra, il Consiglio può delegare al Comitato l'esercizio dei poteri che gli competono a norma della Convenzione. Le funzioni delegate che il Comitato può esercitare ne fanno quasi un sostituto del Consiglio e i poteri d'iniziativa che ad esso affida la Convenzione (vedi art. 48, secondo comma) di presentare ogni utile proposta per il buon andamento dell'Associazione stessa danno, unitamente alle funzioni proprie di assistenza, particolare risalto a questo organo.

Tanto l'attività del segretariato del Consiglio, quanto quella del Comitato si svolgono, per evidenti ragioni di equilibrio, su basi paritetiche (vedi art. 49). I contatti fra il Parlamento europeo e i Parlamenti degli Stati africani e del Madagascar, associati al Trattato di Roma, ebbero inizio a Roma nel 1961 e portarono alla Conferenza parlamentare di Strasburgo. Sono continuati, per un accordo intervenuto tra i rappresentanti del Parlamento europeo e dei Parlamenti dei Paesi associati, in altre occasioni: Conferenza di Abijan e recente incontro di Messina. La Convenzione di Yaoundé ha dato a questi incontri fra parlamentari una sua struttura istituzionale. Essa ha stabilito anzitutto che la conferenza parlamentare è composta su base paritetica di membri del Parla-

mento europeo e di membri dei Parlamenti dei Paesi associati (vedi art. 50), che si riunisce una volta all'anno e che ad essa il Consiglio di associazione presenta una relazione sull'attività svolta. Oltre questo potere, che ha evidentemente contenuto di controllo sull'opera del Consiglio, la Conferenza ha un largo potere di iniziativa perchè può votare risoluzioni su tutte le materie di competenza dell'Associazione. Organo permanente della Conferenza è la Commissione paritetica parlamentare che, dice l'articolo 50, ha il compito di preparare la Conferenza, ma che, è chiaro, ha una funzione continua nel tenere i contatti fra Parlamento europeo e Parlamenti degli Stati associati e nell'elaborare le proposte che riguardano sia il funzionamento della Conferenza, sia le risoluzioni che essa sarà chiamata ad esaminare e votare.

Della Corte arbitrale abbiamo già indicato nel corso della presente relazione alcuni elementi che riguardano la composizione, la nomina dei giudici e la competenza.

Per completare l'argomento non ci resta che menzionare la obbligatorietà per le parti in causa delle decisioni prese dalla Corte arbitrale.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

La Convenzione contiene alcuni principi che investono la applicazione di essa nel suo complesso. Il primo di questi principi è quello contenuto nell'articolo 54 che precisa i rapporti fra i Trattati, le Convenzioni, gli Accordi e le Intese di qualsiasi forma e natura, intercorsi fra uno o più Stati membri e fra uno o più Stati associati, stabilendo che tali negozi non devono essere di ostacolo all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione. Noi riteniamo che questo articolo debba essere interpretato nel senso che, ritenuti preminenti nei rapporti fra le parti contraenti e la Convenzione di Yaoundé, gli accordi di qualsiasi natura precedenti alla sua stipulazione o quelli che possono intercorrere dopo la data dell'entrata in vigore della Convenzione stessa debbono adattarsi alle norme che la Convenzio-

ne contiene. Sarà compito degli Stati far sì che gli accordi precedenti possano essere modificati e che quelli successivi non ledano i principi stabiliti dalla Convenzione. La sua applicazione (vedi art. 55) si estende a tutto il territorio europeo degli Stati membri e ai territori degli Stati associati ma, per eccezione, anche ai dipartimenti francesi d'oltremare che, come è noto, costituiscono delle provincie dal punto di vista interno dell'ordinamento giuridico francese.

La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui sono stati depositati gli strumenti di ratifica degli Stati membri e di almeno 15 Stati associati nonchè l'atto di ratifica della conclusione della Convenzione da parte della Comunità.

Allo stato attuale essa è stata ratificata da 3 Stati membri (Francia, Belgio e Germania) e da 16 Stati associati.

La presente Convenzione è conclusa per una durata di 5 anni.

* * *

Molte sarebbero le osservazioni che la Convenzione di Yaoundé può suscitare, tanto nuova è la sua natura, vasto il campo che disciplina, complesse le norme che essa contiene. Ma il vostro relatore si limiterà ad alcuni brevi cenni. Anzitutto a sottolineare come le parti contraenti abbiano una perfetta parità giuridica nel senso che la volontà liberamente espressa dagli Stati membri e dagli Stati associati è l'unica vera base della Convenzione stessa; e se nella Convenzione vi sono delle posizioni, non direi di privilegio, ma di maggiore attenzione, queste sono attribuite agli Stati associati che, per la loro recente formazione e per la natura della loro economia, per alcuni aspetti assai deboli, meritano particolare riguardo.

La Convenzione, secondo il parere elaborato a nome della Commissione politica dallo Duvieusart, oggi Presidente del Parlamento europeo, non contiene alcun impegno di natura specificamente politica. L'unico significato politico, aggiunge l'onorevole Duvieusart, della Convenzione consiste nel ri-

conoscimento e nell'attuazione di una solidarietà, determinata nel corso della storia dalla prossimità geografica, di due continenti vicini. Gli scopi però della nuova Comunità euroafricana che la Convenzione crea vanno al di là delle precise norme che essa contiene e la sua importanza deve essere giudicata in base ai principi affermati nel preambolo che se pur non costituiscono, come si è già fatto notare, delle norme giuridiche, stabiliscono certamente delle direttive che la Comunità euroafricana svilupperà nella sua azione. Così per la parte culturale, che l'articolo 4 del preambolo indica come uno scopo da raggiungere in comune e che non trova nella Convenzione una precisa disciplina, l'azione comunitaria è già in corso e non appena la Convenzione entrerà in vigore essa si svilupperà sulla base di alcuni principi fondamentali che sinora sono stati elaborati dalla Commissione del Parlamento europeo, ma che saranno presto oggetto di più ampia azione paritetica fra gli organi istituiti dalla Convenzione.

L'Associazione economica che sorge dalla Convenzione di Yaoundé risponde ad un bisogno vivo sia in Europa che in Africa, sia in Asia che in America, che è quello di creare delle vaste aree nelle quali la libertà economica si affermi togliendo gli ostacoli che impediscono il libero movimento delle merci, dei capitali e degli uomini. Tale bisogno, che ha trovato in Europa la prima decisa affermazione nei Trattati di Roma, si estende oggi all'Africa con la Convenzione di Yaoundé e dà esempio e stimolo all'attività economica dei Paesi africani che cercano di realizzare, fra loro, un mercato comune che permetta libertà di scambi fra essi.

La Conferenza di Addis Abeba e gli interventi dei rappresentanti africani alla Conferenza di Ginevra dimostrano come sia fecondo il seme gettato in Africa dalla Convenzione di Yaoundé.

D'altra parte le espresse disposizioni contenute negli articoli 8, 9 e 23 non ostacolano in nessuna maniera il mantenimento o la creazione di unioni doganali o di zone di libero scambio fra Stati associati, fra questi e uno o più Paesi terzi, nè la partecipazione di questi ultimi ai finanziamenti previsti dal-

la Convenzione. Gli Stati membri, inoltre, con la dichiarazione di intenzioni fatta nel marzo del 1963 hanno aperto larghe possibilità per l'accesso all'Associazione di Stati che, per ragioni diverse, non erano fra i Paesi associati alla Comunità dal Trattato di Roma e che non figurano fra i firmatari della Convenzione di Yaoundé.

Per il Tanganica, l'Uganda ed il Kenia, che hanno chiesto l'apertura di negoziati con la Comunità allo scopo di concludere un accordo di associazione con diritti e doveri reciproci nel campo degli scambi commerciali, il Consiglio della Comunità ha affidato al Comitato dei rappresentanti permanenti il compito di procedere ad un esame approfondito della relazione ad esso presentata dalla Commissione. Con la Nigeria, che ha domandato anch'essa l'apertura di negoziati, sono in corso di studio i problemi che hanno particolare importanza per le parti contraenti della Convenzione di Yaoundé. Con l'Algeria, la Tunisia ed il Marocco, le con-

versazioni sono già iniziate da tempo e proseguono con spirito di reciproca comprensione. Ma l'idea dell'associazione è andata più in là e ha investito gli Stati dell'Asia, quali la Turchia, il Libano ed Israele, nonché l'America latina con la quale nel mese di gennaio del corrente anno si è conclusa la prima fase dei lavori del Gruppo di contatto.

La Commissione del commercio estero del Parlamento europeo ha studiato il problema delle relazioni fra la C.E.E. e l'America latina sulla base di un rapporto provvisorio presentato dall'onorevole Edoardo Martino.

Con l'India è allo studio la delimitazione del quadro delle relazioni particolari che la C.E.E. stabilirà con essa a sua richiesta.

Onorevoli senatori, per tutte le considerazioni esposte, il vostro relatore vi invita a dare voto favorevole al presente disegno di legge di ratifica.

CARBONI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, conclusi a Yaoundè il 20 luglio 1963:

a) Convenzione di Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunità, con Accordo e Protocolli allegati ed Atto finale;

b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati Africani e Malgascio;

c) Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità;

d) Protocollo relativo all'importazione di caffè verde nei Paesi del Benelux.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro

entrata in vigore in conformità all'articolo 57 della Convenzione di cui alla lettera a) dell'articolo 1.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 59 della Convenzione di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nella Convenzione e negli Accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione e dagli Accordi stessi.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dalla attuazione della presente legge, dell'importo di lire 62.500.000.000, da ripartire in parti uguali in cinque esercizi finanziari a decorrere da quello in cui entreranno in vigore gli Accordi di cui all'articolo 1, si provvede, per l'esercizio finanziario 1963-64, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.